



## Salvatore Berlingò

(ordinario di Diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza  
dell'Università degli Studi di Messina)

### Funzione amministrativa ed uffici ecclesiastici \*

**SOMMARIO:** 1. Una scelta di metodo – 2. Gli orientamenti magisteriali – 3. Il rapporto fra *ministerium* e *officium* – 4. Istituzione e costituzione degli *officia* – 5. La pluriforme costituzione degli *officia* – 6. La concretizzazione degli *officia* tipici dei laici e dei religiosi – 7. Sulla titolarità degli *officia* – 8. Un'organizzazione articolata per *officia* – 9. Autonomia e responsabilità nella gestione degli *officia*.

#### 1 - Una scelta di metodo

È cruciale per un canonista, che si è assunto il compito di procedere ad un'indagine sugli uffici ecclesiastici, chiedersi se l'espletare tale attività di ricerca comporti l'esercizio o no di uno di detti uffici. Quando, in che termini ed in quale contesto debba risponderci affermativamente ad un interrogativo siffatto si potrà evincere solo dalle risultanze cui perverrò alla fine della stessa ricerca. Il quesito, tuttavia, fa intuire fin d'ora le scelte sottese all'impostazione data a questo contributo. Sono infatti convinto che per un canonista – quale che sia il suo rapporto con l'organizzazione ecclesiastica – non è più possibile, ad oltre vent'anni dall'entrata in vigore del Codice dei canoni delle Chiese orientali ed a quasi trent'anni dall'emanazione del Codice latino, ritenersi appagato della mera esegesi del dettato dei Codici medesimi<sup>1</sup>. Mi pare, invece, che un corretto svolgimento del suo compito gli imponga di saggiare la vitalità effettiva di ogni prescritto alla luce dell'evolvere dell'esperienza in cui si colloca: un'esperienza giuridica e, ad un tempo, ecclesiale.

Tenere nel debito conto il mistero della Chiesa, operando in sintonia con il n. 16 del Decreto conciliare *Optatam totius*, pur quando

---

\* Relazione tenuta al XIV Congresso internazionale di diritto canonico svoltosi a Varsavia dal 14 al 18 settembre 2011 e destinata alla raccolta di scritti in onore di P.A. Bonnet.

<sup>1</sup> Osserva C. R. M. REDAELLI, *Diritto canonico, carità e i "tria munera"*, in *Quad. dir. eccl.*, 24 (2011), pp. 10 s., che «nonostante i propositi della canonistica di non essere più una "codicistica", in concreto la riflessione e, soprattutto, l'insegnamento del diritto canonico continuano a dipendere strettamente dal Codice».



non si sia organici con la compagine ecclesiastica, non può distogliere il canonista dalla sua propria funzione, distinta da quella del teologo: attingere al dato rivelato *sub specie iuris* o *en juriste*, cioè nella veste specifica di un operatore del diritto, sia pure del diritto tipico di una realtà ispirata dalla fede e guidata da un Magistero<sup>2</sup>. Del resto, nella odierna realtà della Chiesa, nonostante il ritorno di fiamma alimentato da talune vampate di *Veteranen-Sentimentalität*<sup>3</sup>, anche quel che era stato definito un tempo l'antigiuridismo post-conciliare sembra essersi capovolto, sui fronti più avanzati del riformismo, nella critica, diretta al Vaticano II, di avere sottovalutato e minimizzato il collegamento con i fattori insiti nell'esperienza giuridica<sup>4</sup>.

Chiarito, dunque, che la tipicità dell'ordinamento canonico, iscrivendosi nel solco in cui è tracciato l'itinerario *viatorum*, non può deflettere dall'*analogatum princeps* dei fenomeni giuridici, comune a tutti gli ordinamenti<sup>5</sup>, può essere interessante notare - con riguardo, in specie, agli uffici ecclesiastici - come sia maturata negli ultimi tempi, pure in ambiti operativi di istituzioni profane, una consapevolezza dalla rilevanza notevole ai fini della presente ricerca. Si è, in vero, avvertito, in modo sempre più chiaro, che il fulcro problematico della configurazione e della prassi di un ufficio consiste nel passaggio dalla definizione di un'astratta sfera di competenza alla sua personificazione in una concreta figura agente<sup>6</sup>. Ricostruire e agevolare questo passaggio diviene, per altro, tanto più difficoltoso, quanto più aumenta il grado di complessità dell'istituzione cui l'ufficio inerisce.

Non a caso, un noto giurista italiano, nel rappresentare icasticamente (e sia pure all'inverso) - in una sua classica opera sul diritto amministrativo - le tappe di questo non semplice percorso, aveva pensato di prendere a prestito, proprio dal c. 145, § 1, *C.i.c.* del 1917, il vocabolo *munus* per designare la dimensione soggettiva

---

<sup>2</sup> Cfr. **S. BERLINGÒ**, *La chiesa e il diritto (agli albori del ventunesimo secolo)*, in *La Chiesa in Italia oggi*, a cura di G. Leziroli, Pellegrini, Cosenza, 2011, pp. 70 s., 108.

<sup>3</sup> **D. BERGER**, *Wider die Veteranen-Sentimentalität. Zur Frage der Rezeption des II.vatikanischen Konzils*, in *Die neue Ordnung*, 58(2004), pp. 108-120.

<sup>4</sup> Cfr. **N. LÜDECKE**, *Studium Codicis, schola Concilii*, in *Il Regno attualità*, LI(2006), pp. 336-356.

<sup>5</sup> Cfr. **V. DE PAOLIS**, *Ius: notio univoca an analogica?*, in *Periodica*, 69(1980), pp. 127-161; **R. SOBÁNSKI**, *Immutabilità e storicità del Diritto della Chiesa: Diritto divino e Diritto umano*, in *Metodo, fonti e soggetti nel diritto canonico*, a cura di J. I. Arrieta e G. P. Milano, LEV, Città del Vaticano, 1999, pp. 464-486.

<sup>6</sup> Cfr., in sede di teoria generale, **F. MACIOCE**, *Ufficio (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 662 ss., e **G. MARONGIU**, *Organo e ufficio*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXII, Roma, 1990, p. 5; nonché, in sede canonistica, per tutti: **P. A. BONNET**, *Ufficio (diritto canonico)*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, cit., p. 682.



dell'ufficio ed il termine *officium* per indicare l'"ufficio in senso oggettivo"; ossia - a suo dire -, l'ufficio inteso non già come un insieme di relazioni (incarichi) interpersonali (quali sarebbero stati i *munera*), ma come la risultanza di un processo di strutturazione delle comunità (più) stabilmente e saldamente organizzate (secondo, appunto, una complessa rete di *officia*)<sup>7</sup>.

È da dubitare, tuttavia, che tale forza evocativa, a suo tempo attribuita da Giannini ai richiami della terminologia canonistica, si presti ancora a favorire una adeguata comprensione del difficile transito di cui si è detto. Occorre subito osservare, infatti, che fin da allora il significato dei termini richiamati non era così univoco come il giurisperito italiano riteneva che fosse. In secondo luogo, è tutto da dimostrare che l'uso di quegli stessi termini nel medesimo canone del *Codex iuris canonici* in vigore - al pari del correlato c. 936, § 1, *C.c.e.o.* - si collochi nel senso di una continuità con la disciplina pregressa. Nutro, piuttosto, il convincimento che si debba registrare quanto meno un'evoluzione, se non, addirittura, un cambio di prospettiva. Alcuni critici osservatori hanno, inoltre, rilevato che, in forza di determinati svolgimenti postconciliari e di alcune prassi interpretative delle codificazioni posteriori al Concilio Vaticano II, si sarebbe introdotto un elemento perturbatore nel quadro dei rapporti fra *munus* ed *officium*. Questa distorsione sarebbe imputabile agli eccessi di alcune correnti teologiche che, sotto l'usbergo di presunte direttive conciliari, avrebbero finito con l'insinuare nella realtà canonistica teorie - come taluni elaborati delle dottrine sulla "*sacra potestas*" - capaci di compromettere un equilibrato rapporto tra *munera* ed *officia*<sup>8</sup>. Pur perseguendo un apprezzabile obiettivo di riconduzione ad unità e di razionalizzazione delle funzioni ecclesiastiche, dette correnti dottrinali avrebbero indotto prassi ed interpretazioni dei dettati conciliari e codicistici limitative, fra l'altro, del potere dei laici di partecipare a pieno titolo, secondo le forme e le prerogative loro proprie, agli uffici preposti allo svolgimento della missione della Chiesa<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 123 ss., 127 ss.

<sup>8</sup> Cfr. G. CANOBBIO, *Dalla 'funzione regale' alla carità. Il percorso di una categoria teologica*, in AA. VV., *La funzione regale di Cristo e dei cristiani*, Morcelliana, Brescia, 1997, pp. 253 ss.; si rifà ad un analogo indirizzo, più di recente, C.R.M. REDAELLI, *Diritto canonico*, cit. (*supra*, nt. 1), pp. 14 ss.

<sup>9</sup> Cfr. L. ORSY, *Il popolo di Dio*, in *Il Regno attualità*, LIV(2009), pp. 435-439. Per un'analisi ancor più aggiornata, si v. G. CANOBBIO, *Laici dopo il Vaticano II*, in *Il Regno documenti*, LVI(2011), pp. 419-427, in specie pp. 426 s.



## 2 - Gli orientamenti magisteriali

Venire a capo del dibattito sulla fondatezza o no di tali rilievi non è indispensabile per la prosecuzione della presente indagine. Un fatto è certo: anche il Magistero pontificio più recente (nella Esortazione apostolica *Pastores gregis*, nel Direttorio *Apostolorum successores*, nella Lettera enciclica *Deus caritas est*) ha percepito come il tentativo di sovrapporre - e in modo non (sempre) simmetrico - la triade dei *munera Ecclesiae* (*sanctificandi, regendi, docendi*) alla tradizionale (duplice o triplice) articolazione della “(sacra) potestas” (*ordinis, iurisdictionis e/o magisterii*), si collochi all’origine di previsioni codicistiche ambigue e/o lacunose. Lo stesso Magistero sembra più volte propenso a suggerirne opportune integrazioni, facendo ricorso a terminologie e schemi più comprensivi e flessibili<sup>10</sup>. Ciò autorizza l’interprete, attento a questi ultimi svolgimenti, ad interrogarsi – in vista di una migliore comprensione dei reciproci rapporti fra *munus* (inteso in senso soggettivo) e *officium* (inteso in senso oggettivo) – sull’idoneità dell’impiego di raffigurazioni del potere foggiate secondo le categorie della “potestas”, tradizionalmente concepita come assoluta ed esclusiva.

Proprio con riferimento ad un ufficio, che nella Chiesa deve considerarsi emblematico e apicale, qual è l’ufficio del Vescovo, l’Esortazione apostolica *Pastores gregis*, dopo avere richiamato la definizione datane in Agostino, nei termini di “*amoris officium*” (n. 9), precisa che

“*Episcopus vices gerit Ecclesiae sibi concreditae eamque gubernat necessaria praeditus potestate ad munus pastorale exercendum in sacramentum acceptum, velut participatione istius Christi consecrationis atque missionis*” (n. 43);

non mancando di rinviare, per altro, ad un decisivo passo della *Lumen gentium*, in tema, appunto, di “*sacra potestas*”. Si legge, infatti, in quest’ultimo brano (LG 27), che i Vescovi

“*Ecclesias particulares sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt ... etiam auctoritate et sacra potestate, qua quidem nonnisi ad gregem suum in veritate et sanctitate aedificandum utuntur, memores quod qui maior est fiat sicut minor et qui praecessor est sicut ministrator* (cf Lc 22, 26-27)”.

---

<sup>10</sup> Cfr., di nuovo, C.R.M. REDAELLI, *Diritto canonico*, cit. (*supra*, nt. 1), pp. 10 ss.



I medesimi concetti sono stati ripresi, con analoghe sottolineature, nel Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi (*Apostolorum successores*), particolarmente ai nn. 65, 66 e 76 (che rimarcano i tratti “paterni” e “ministeriali” o “diaconali” della potestà esercitata dai Vescovi in funzione del loro “munus pastorale”, già menzionati nella Esortazione apostolica prima richiamata, al n. 7); nonché nel n. 194 dello stesso Direttorio, dove si insiste nell’affermare come nella “carità si manifest[i]...quel comandamento nuovo che rivela al mondo la natura nuova dei figli di Dio”, in virtù della quale “la Chiesa è una vera famiglia di Dio riunita nell’amore fraterno (cf. 1 Pt 1, 22) e saranno molti gli uomini e le donne desiderose di seguire Cristo”<sup>11</sup>.

Da ultimo, anche Benedetto XVI, particolarmente in non pochi passi dell’Enciclica *Deus caritas est*, è tornato sul tema della Chiesa “utpote familia Dei” e dell’“officium caritatis tamquam intrinsecum totius Ecclesiae opus et Episcopi propria in dioecesi”; per cui può senza alcun dubbio definirsi “caritatis exercitationem actum esse Ecclesiae ut talis atque, prout ministerium Verbi Sacramentorumque, participem esse essentiae primitivorum eius operum” (n. 32)<sup>12</sup>.

### 3 - Il rapporto tra *ministerium* e *officium*

Il richiamo all’originaria missione della Chiesa ed alla convergenza del suo più intimo *mistero* con le caratteristiche del *ministero* – cui, pur nella molteplice varietà dei carismi, tutti i *christifideles* sono chiamati – era già presente, del resto, nella *Christifideles laici* del beato Giovanni Paolo II. Quest’ultima Esortazione apostolica risulta determinante nel porre in evidenza come pure i laici siano partecipi a pieno titolo del *munus regendi Ecclesiae*, che non è dunque suscettibile di assurgere a potere riservato ai soli “sacri Pastores”. In particolare, riveste un preciso rilievo che Giovanni Paolo II abbia fatto leva sul concetto di “*ministero*” per individuarvi una comune base ontologico-funzionale, atta ad operare una saldatura tra la vocazione personale o l’“indole” di ogni fedele – coerente con lo stato o lo stile di vita da lui prescelto (sacerdotale,

---

<sup>11</sup> Sull’essenziale nesso fra carità e diritto canonico richiama ora l’attenzione **M. VISIOLI**, *La carità quale principio costitutivo del diritto ecclesiale*, in *Quad. dir. eccl.*, 24(2011), pp. 35-50, con ampi rinvii a **G. GHIRLANDA**, *De caritate ut elemento iuridico fondamentali costitutivo iuris ecclesialis*, in *Periodica*, 66(1977), pp. 621-655.

<sup>12</sup> Con riguardo ai passi più rilevanti del magistero pontificio più recente per la problematica qui trattata, cfr., in particolare, **C. R. M. REDAELLI**, *Diritto canonico*, cit. (*supra*, nt.1), pp. 20 ss. e **M. VISIOLI**, *La carità*, cit., pp. 45 ss.



laicale, religioso) - e la partecipazione ad uno dei *munera* in cui si esplica il "mistero" o la "missione" della Chiesa, oggettivamente concretata nella pluriformità degli *officia*.

Dopo avere, infatti, rammentato i ministeri "quae in Ecclesia, licet diversa ratione, reperiuntur ac vigent", e dopo essersi riferito a Paolo per la illustrazione della costituzione ministeriale delle Chiese apostoliche (al n. 21), l'Autore della appena richiamata Esortazione post-sinodale così si diffonde sulla "communis, immo unica ... profunda significatio" dei ministeri:

"... omnes sunt modi parem dignitatem christianam et universalem vivendi vocationem ad sanctitatem in perfectione amoris. Modi simul diversi et complementari sunt ita ut unusquisque eorum suam originalem et inconfundibilem habeat faciem ac simul eorum singuli ad alios et ad eorum referatur servitium (...). Omnes vitae status... in incrementi Ecclesiae sunt servitium, modi sunt diversi, qui profunde in 'mysterio communionis' Ecclesiae uniuntur et dynamice inter se in una eius ordinantur missione" (n. 55).

Sembra, dunque, di poter dedurre dalla direttrice magisteriale appena rintracciata che, per evitare equivoci collegamenti fra le articolazioni dei *munera* e quelle delle *potestates*, e per colmare le lacune o comporre le eventuali discrasie dei disposti dei Codici al riguardo, sia consigliabile dotarsi di un criterio ermeneutico capace di valorizzare al massimo l'accostamento ed un dinamico rapporto tra *ministeria* e *officia*. L'obiettivo è quello di rendere più permeabile, come prima auspicato, il passaggio dall'ufficio in senso soggettivo all'ufficio in senso oggettivo, e viceversa. A tal fine, non basta disancorare il potere dall'identificazione con le prerogative di una casta privilegiata, ma occorre orientarlo al servizio della comunione, secondo un profilo di doverosità (*potere-dovere*) tanto più accentuato quanto più penetrante risulta la sua immedesimazione con la struttura istituzionale.

In realtà, questa declinazione funzionale del potere trova riscontro nell'endiadi più volte rinvenibile anche nei prescritti dei Codici, in cui si parla di "obligationes et iura" o di "iura et obligationes" dei *christifideles*. Si tratta di espressioni che ricorrono pure nei disposti della *sedes materiae* sull'ufficio ecclesiastico (cfr. cc. 145, § 2, C.i.c., 936, § 2, C.c.e.o.), ove, tuttavia, non è dato riscontrare un impiego univoco dei termini utilizzati, né sembra evidenziarsi un contesto che corrisponda a pieno con la prospettiva magisteriale poco sopra



illustrata<sup>13</sup>. In coerenza con il criterio interpretativo più condivisibile – che intende ricondurre i prescritti dei Codici all’“imago Ecclesiae” delineata dai coerenti sviluppi del Magistero conciliare – reputo necessario procedere ad alcune puntualizzazioni.

#### 4 - Istituzione e costituzione degli officia

Una prima precisazione occorre fare a proposito dell’impiego del verbo “constituere” nei testi dei canoni suddetti. Esso non risulta utilizzato in senso tecnico e specifico, ma in senso lato e comprensivo, così da far capo a due distinti significati: il primo significato – al contrario dell’uso improprio rinvenibile nei cc. 147 e 158 ss., *C.i.c.*, che però non trovano corrispondenza, per quest’aspetto, nei canoni del *C.c.e.o.* – collima con ciò che nel linguaggio giuridico generale si designa con il termine “istituzione” dell’ufficio, per indicarne l’astratta configurazione, dotata del carattere della stabilità (“*stabiliter constitutum*”); il secondo significato fa riferimento a ciò che nel linguaggio giuridico generale si designa con il termine di “costituzione”, in senso tecnico, dell’ufficio, ed a ciò cui alcuni canonisti preferiscono attribuire la qualifica di “costituzione in concreto”<sup>14</sup>. La “costituzione in concreto” dell’ufficio può, poi, esaurirsi nella pura e semplice individuazione del titolare dell’ufficio medesimo, ovvero consistere anche in un’ulteriore fase specificativa e/o realizzatrice dei suoi contenuti astratto-oggettivi e nel conferimento di particolari dotazioni e risorse di carattere strumentale, che per alcuni (non per tutti gli) uffici può coincidere con il provvedimento autoritativo dell’erezione (*erectio in titulum*)<sup>15</sup>. Importa sottolineare, in ogni caso, che la mutua implicazione di queste vicende – formalmente esteriorizzabili pure in un unico documento, senza che ciò

---

<sup>13</sup> Cfr. **S. BERLINGÒ**, *Dal “mistero” al “ministero”: l’ufficio ecclesiastico*, in *Ius Ecclesiae*, 5(1993), p. 98; **ID.**, *Ufficio ecclesiastico*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXXII, Roma, 1994, p. 2. A proposito delle risultanze dei lavori preparatori del nuovo Codice latino, secondo cui si darebbero “*iura propter officia*” (cfr. *Communicationes*, XII:1980,78), si v. **R. SOBÁNSKI**, “*Iura propter officia*”? *Remarques liées aux en-tetes des Ier et IIe titre du livre II du nouveau CIC*, in **W. SCHULZ, G. FELICIANI**, “*Vitam impendere vero*”: *Studi in onore di P. Ciprotti*, LEV-PUL, Città del Vaticano, 1986, pp. 221 ss.

<sup>14</sup> Cfr., per tutti, **G. BRUGNOTTO**, *L’ufficio ecclesiastico: nozione, costituzione, ambiti di competenza e soppressione*, in *Quad. dir. eccl.*, 24(2011), p. 61.

<sup>15</sup> Cfr. **G. BRUGNOTTO**, *L’ufficio*, cit., pp. 52 ss., anche per lo specifico rilievo accordato al superamento del sistema beneficiale da parte della nuova codificazione.



pregiudichi la distinzione dei molteplici atti in esso racchiusi<sup>16</sup> – non intacca l'autonomia della previa determinazione astratto-oggettiva (= *istituzione*) dell'ufficio. Per parte loro, gli stessi Codici precisano – quello orientale con maggiore chiarezza – che detta istituzione può ricondursi a Dio stesso, Autore e Fondatore, ad un tempo, della realtà creaturale e della comunità salvifica. La partecipazione a quest'ultima, sin dalle origini strutturata secondo il conio di una "costituzione ministeriale"<sup>17</sup>, imprime alle libertà fondamentali dei fedeli, a cominciare da quelle di cui tutti sono partecipi (cc. 208 ss., *C.i.c.*, 11 ss., *C.c.e.o.*), una caratura ed una inflessione funzionale al servizio della comunità medesima, che finiscono per tradursi - in capo a soggetti cristo-conformati, in piena comunione con la Chiesa e chiamati a partecipare attraverso specifiche vie sacramentali e/o la professione dei consigli evangelici alla edificazione, alla vita ed alla santità della Chiesa medesima (cc. 204 s., 207, *C.i.c.*, 7 s., 399 e 410, *C.c.e.o.*) - nell'espletamento di veri e propri *officia*<sup>18</sup>.

In questa prospettiva, stento a condividere le tesi fatte proprie da pur autorevoli ed avvertite dottrine, che mostrano una qualche riluttanza nel riconoscere l'ecclesiasticità di uffici nei cui riguardi non si concretizzi un intervento dell'autorità gerarchica diretto alla "collazione", intesa come conferimento autoritativo della titolarità degli stessi<sup>19</sup>. Ove detto fattore si ritenesse indispensabile già in sede di definizione degli uffici ecclesiastici (e non già per la costituzione in concreto solo di alcuni tipi fra essi), si pregiudicherebbe, di fatto, alla radice, la pur affermata autonomia del profilo dell'*istituzione* degli uffici medesimi rispetto a quello della loro *costituzione*. In questa aporia può ravvisarsi traccia del condizionamento tuttora indotto dalla poco perspicua sistematica codiciale, che sembra offrire appiglio alla opinione secondo cui gli atti di "provvista" promananti dall'autorità abilitata all'esercizio di una *potestas* sarebbero le uniche forme ammesse

---

<sup>16</sup> Quest'aspetto è opportunamente lumeggiato sia da **G. BRUGNOTTO**, *L'ufficio*, cit., p. 64, sia da **C. R. M. REDAELLI**, *La curia diocesana: natura e articolazioni (cann. 469-474)*, in *La Scuola Cattolica*, 120(1992), p.179.

<sup>17</sup> Cfr. la già richiamata Es. ap. *Christifideles laici*, al n.21.

<sup>18</sup> Per l'appunto, la connessione con la "ratio ... suorum erga alios officiorum", di cui *tutti* i fedeli devono farsi carico, spiega e giustifica il compito affidato all'autorità ecclesiastica "intuitu boni communis, exercitium iurium, quae christifidelibus sunt propria, moderari" (c. 223, *C.i.c.*, cui sostanzialmente corrisponde il c. 26, *C.c.e.o.*). Rinvio, per più ampie considerazioni, al mio *Dal "mistero" al "ministero"*, cit. (*supra*, nt.13), pp. 101 ss.

<sup>19</sup> Cfr. **F. COCCOPALMERIO**, *Note sul concetto di ufficio ecclesiastico*, in *La Scuola Cattolica*, 116(1988), pp. 67 s. e, sulla sua scorta, ora anche **G. BRUGNOTTO**, *L'ufficio*, cit. (*supra*, nt.14), pp. 57 e 59.





di conferimento, indispensabili per la costituzione in concreto di qualsiasi ufficio, e dunque in grado di rifluire nella sua generale definizione. Se, come sembra giusto ritenere, è vero invece che, già in forza dei cc. 145, § 1, *C.i.c.* e 936, § 1, *C.c.e.o.*, deve considerarsi “superato il carattere clericale dell’ufficio ecclesiastico”<sup>20</sup> - proprio perché la nuova nozione da questi canoni prefigurata prescinderebbe dal profilo della “potestà” ecclesiastica - non si può, poi, indulgere ad un ribaltamento dei termini del problema. Da un punto di vista logico, si evidenzerebbe un vero e proprio regresso, ove si facessero dipendere le modalità di determinazione astratta e di *istituzione* degli uffici dalle modalità di *costituzione* e di esercizio in concreto di alcuni fra essi<sup>21</sup>.

Per inverso, con il richiamo – suffragato, per come si è visto, dalla *Christifideles laici* – ad una unitaria o “circolare”, anche se distinta, costitutività dell’apporto dei diversi ministeri<sup>22</sup>, e quindi del correlato tipo di uffici, alla vita della comunità ecclesiale, non si intende trascurare il dato del differente genere di immedesimazione delle libertà personali con l’interesse comunitario, e quindi dei modi e dei termini del loro compenetrarsi nelle funzioni istituzionali esplicate dai vari uffici. In questo senso, rimane fermo che, “*essentia et non gradu tantum*” (LG 10), il ministero degli ordinati risulta oggettivamente più immedesimato degli altri con la valenza comunitaria dell’interesse dei fedeli in Cristo ed è più direttamente inteso al servizio dell’unità (per quanto pluriforme) della Chiesa. Per tale ragione, l’ordine dei chierici - particolarmente ai livelli del presbiterato e dell’episcopato (c. 1009, § 3, *C.i.c.*, come novellato dal M.P. *Omnium in mentem*) - risulta rappresentativo dell’ufficio di Cristo, Capo del Corpo mistico (“*in persona Christi capitis*”), cosicché il ministero e i compiti modellati da tale stato di vita hanno assunto una rilevanza eminente ed enfatica, al punto da imprimere la medesima impronta ai correlati uffici: che hanno

---

<sup>20</sup> Cfr. **C.R.M. REDAELLI**, *sub can. 145*, in *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Ancora, Milano, 2009 (3.a ed.), p. 55.

<sup>21</sup> Questa notazione vale, altresì, ad integrare e precisare quanto da me stesso affermato nel saggio *I laici nel diritto postconciliare*, in **AA.VV.**, *I laici nel diritto della Chiesa*, LEV, Città del Vaticano, 1987, pp. 88 ss., con enunciati che devono intendersi lì pure riferiti alla *costituzione in concreto* degli uffici ecclesiastici inerenti all’organizzazione amministrativa della Chiesa considerata *in senso stretto*.

<sup>22</sup> Cfr. **S. BERLINGÒ**, *La funzione dei laici nel nuovo C.I.C.*, in *Mon. eccl.*, CVII(1982), pp. 509-550, in specie pp. 520 ss. e, di seguito, **ID.**, *Diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 186 ss.. Più di recente si v. pure **J.L. ILLANES**, *Sacerdocio y laicado*, Eunsa, Pamplona, 2001, pp. 132-135, cit. da **G. CANOBBIO**, *Laici*, cit. (*supra*, nt. 9), pp. 426 s.



finito col fregiarsi dell'appellativo di *ecclesiastici*, per antonomasia<sup>23</sup>. Si deve probabilmente a questa circostanza se alla nozione, in qualche misura innovativa, dell'ufficio ecclesiastico, anche i Codici odierni – in modo più accentuato quello latino – fanno seguire un insieme organico di norme destinato a disciplinare solo le ipotesi di provvista canonica imbastite secondo la trama della vecchia codificazione, esclusivamente centrata sugli uffici clericali. Ciò non toglie che si tratta di un accostamento obsoleto e fuorviante, perché tende a comprimere i presupposti oggettivi e soggettivi del legittimo esercizio del potere all'interno di una cerchia di forme tipizzate e tassative di investitura; e si spinge sino al punto di gravarli con l'ipoteca dell'esclusione di intere categorie di fedeli (i laici) dalla titolarità in proprio di (molte fra le) funzioni connesse con gli uffici ecclesiastici.

## 5 - La pluriforme costituzione degli *officia*

Per quel che concerne il primo punto, i Codici – come si è già accennato – sembrano voler mantenere ferma la saldatura dei meccanismi di attivazione degli uffici con le tradizionali figure della provvista canonica (Capo I, Titolo IX, Libro primo, *C.i.c.*; Capo I, Titolo XX, *C.c.e.o.*).

A fronte di questa prima impressione, una parte della dottrina propende per non considerare tassative le forme di collazione espressamente nominate nei Codici; un'altra parte le ritiene frutto di una disciplina di dettaglio inadatta ad esprimere le varie forme di assunzione di tutti i "servizi" ecclesiali<sup>24</sup>. Ed in vero, a proposito del *Codex* del 1983, non si può trascurare che, nel corso dei lavori preparatori – quando si era ormai pervenuti, sulla scorta delle indicazioni conciliari, ad una definizione unitaria di ufficio – , la maggioranza dei consultori ottenne il reinserimento, anche nella nuova più ampia definizione, dell'inciso "ordinatione sive divina, sive ecclesiastica", dapprima sostituito con le parole "a competente auctoritate ecclesiastica"<sup>25</sup>. Per di più, occorre adesso tener conto della normativa post-conciliare *extra Codicem*, che si segnala per rilevanti aperture. Può notarsi, ad esempio, che la Costituzione apostolica *Pastor Bonus*, di riforma della Curia romana, ha riconosciuto il carattere

<sup>23</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, *Ufficio ecclesiastico*, cit. (*supra*, nt. 13), p. 4.

<sup>24</sup> Per le correlate referenze dottrinali sia consentito il rinvio a S. BERLINGÒ, *Ufficio ecclesiastico*, cit. (*supra*, nt. 13), p. 4, nonché ID., *Dal "mistero" al "ministero"*, cit. (*supra*, nt. 13), p. 107.

<sup>25</sup> Cfr. *Communicationes*, XXIII(1991), p. 247.



pastorale di tutte le articolazioni della Curia medesima, comprese quelle (Pontifici Consigli, Uffici) nelle quali è ammessa una significativa partecipazione del laicato (cfr. art. 1 della Costituzione apostolica e art. 31, § 1, del correlato *Regolamento*)<sup>26</sup>.

A ben vedere, possono, però, cogliersi elementi di novità fin dai prescritti dei Codici. Ad esempio, la novità del c. 145, § 1, *C.i.c.* vigente, rispetto all'omologo canone del Codice del 1917, non sta soltanto nell'aver prevista la possibilità del radicamento in una istituzione divina degli *officia* in senso lato intesi, ma anche e soprattutto nella eliminazione, dal disposto definitorio dell'ufficio, di qualsiasi richiamo a presupposti di esercizio stabiliti dalla legge ("quod ... legitime exercetur": c. 145, § 1 del Codice del 1917) e quindi alla "collatio" fatta "ad normam sacrorum canonum", e cioè nella forma della "concessio ... a competente auctoritate ecclesiastica": c. 147, § 2 del vecchio Codice. Le novità del *C.i.c.* in vigore risultano confermate – oltre che dalla mancata riproposizione nel testo attuale dell'appena riferito disposto del c. 147, § 2 del vecchio Codice – dal riscontro ravvisabile nel c. 145, § 2, *C.i.c.* vigente, in cui si sottolinea che – quanto meno nei casi di costituzione "ipso iure" – il contenuto dell'ufficio risulta già previamente definito, quale che sia la forma della provvista; e dette novità vengono pure ribadite dalla riserva ("nisi aliud iure statuatur") introdotta nella norma attributiva della competenza per l'atto di provvista (c. 148, *C.i.c.* vigente). La portata di questa riserva non è di poco conto e può essere meglio percepita alla luce della formula più completa rinvenibile nel passo parallelo del c. 939, § 3, *C.c.e.o.* ("nisi aliter iure expresse cavetur vel ex natura rei constat").

Rispetto al Codice latino, il Codice orientale sembra offrire, per tal via, più saldi supporti all'interprete impegnato nella ricostruzione del sistema. Dalla richiamata previsione del c. 939 può dedursi, infatti, che, in tanto le forme tipiche o "canoniche" di provvista sono da considerare requisiti di operatività o condizioni di validità per l'acquisizione (e quindi per l'attivazione) degli uffici – a norma del c. 146, *C.i.c.* e del c. 938, *C.c.e.o.* – in quanto non risultino incompatibili con la riserva volta a tutelare la "natura rei", ossia l'essenza stessa dell'ufficio, dalla cui determinazione sono ormai definitivamente espunte. Tale riserva vale, per altro, non solo a proposito degli uffici capitali del papato e dell'episcopato - di là delle questioni sulla valida

---

<sup>26</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, *Ufficio ecclesiastico*, cit. (*supra*, nt. 13), p. 5; ID., *Il Pontificio Consiglio per i laici*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. 'Pastor Bonus'*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, LEV, Città del Vaticano, 1990, pp. 448-451; nonché, più in generale, T. MAURO, *I Consigli: finalità, organizzazione e natura*, *ivi*, pp. 431-442.



sussistenza dell'ordinazione e circa la legittimità dell'atto di inserimento del singolo vescovo in seno al collegio episcopale<sup>27</sup> -, ma anche a proposito degli *officia*, in senso ampio intesi, geneticamente correlati con i diritti fondamentali dei fedeli e, in particolare, con quelli riconosciuti in capo ai fedeli laici (cc. 224-227, *C.i.c.*; 400-402, 406, 407, *C.c.e.o.*)<sup>28</sup>; fatte sempre salve le forme di vigilanza e di intervento asseverate dai cc. 223, *C.i.c.* e 26, *C.c.e.o.* <sup>29</sup>.

Come si è già avuto modo di anticipare, questi diritti/doveri non possono non essere disciplinati, *per loro stessa natura* ("ex natura rei"), secondo il paradigma delle libertà (privato-)funzionali, diverso dal paradigma della *funzione pubblica in senso stretto*. Solo agli uffici connessi con quest'ultimo tipo di funzione può addirsi un regime imperniato su di una formale erezione, quale quella prevista dal c. 148, *C.i.c.*, o su modalità "canoniche" di provvista<sup>30</sup>.

## 6 - La concretizzazione degli *officia* tipici dei laici e dei religiosi

Quanto da ultimo precisato è ben lungi, per altro, dal giustificare la tesi che **solo** l'innesto autoritativo di un ufficio nella predefinita organizzazione pubblica della Chiesa (di frequente collegato con la "erectio in titulum") comporti una *rilevanza pubblicistica* della funzione

---

<sup>27</sup> Sulla travagliata problematica relativa al coinvolgimento in una consacrazione episcopale di soggetti privi del necessario mandato apostolico, si rinvia a **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI**, *Dichiarazione sulla retta applicazione del canone 1382 del Codice di diritto canonico*, del 6 giugno 2011, consultabile nel sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>28</sup> Cfr. già nello stesso senso **S. BERLINGÒ**, *Dal "mistero" al "ministero"*, cit. (*supra*, nt. 13), p. 109 e **ID.**, *Ufficio ecclesiastico*, cit. (*supra*, nt. 13), p. 4.

<sup>29</sup> Cfr. *supra*, nt. 18.

<sup>30</sup> Nel senso e nei limiti da ultimo precisati nel testo, si v. pure **J. I. ARRIETA**, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 12, secondo cui l'"esercizio della funzione pubblica ecclesiastica deriva ... da precise manifestazioni di diversità" di carattere essenzialmente autoritativo, "non invece da altri fattori di diversità, come il matrimonio o la professione religiosa, dai quali certamente sorgono situazioni giuridiche che concretizzano la genericità degli obblighi battesimali, ma che non rientrano nel tipo di attività che potremmo definire di funzione pubblica" (*in senso stretto*). (È mio il corsivo inserito nel corpo della citazione, come pure l'ultimo inciso aggiunto fra parentesi, anch'esso in corsivo: *in senso stretto*). Per altro, lo stesso Arrieta ricorre alla categoria del "ministero" per ampliare lo spettro delle "posizioni non provenienti dal sacramento dell'ordine, come peculiare forma di assunzione di funzioni ecclesiastiche" (op. cit., p. 23), senza escludere, infine, la titolarità di funzioni pubbliche nella Chiesa da parte di "soggetti non appartenenti all'*ordo clericorum*, che assumono tali compiti senza personali affidamenti ministeriali e senza neppure avere preso alcun genere di impegno sacro (can. 228 § 1 CIC)" (*ivi*, p. 35).



corrispondente. Anzi dovrebbe contribuire a far meglio comprendere perché la valenza *oggettiva* – e quindi non meramente individualistica – connaturata con qualsiasi ufficio (nel più ampio significato del termine), possa essere sottolineata e valorizzata attraverso forme di esternazione che non includano necessariamente il coinvolgimento in moduli organizzativi tipicamente prefigurati. I carismi, gli stili di vita o, in una parola, i ministeri più differenziati – sia per la caratteristica impronta di una loro profetica unilateralità (come quelli dei consacrati), sia perché liberamente determinabili (come quelli dei laici) – non si prestano a venire in evidenza nella loro dimensione *pubblico-oggettiva* attraverso le forme che i canoni abbinano alle vicende della “provvista” (di cui al c. 148, *C.i.c.*) e quindi dell’organizzazione o amministrazione ecclesiastica *in senso stretto*. Per la concretizzazione (“costituzione in concreto”) degli uffici specificamente collegati ai ministeri tipici dei laici (c. 227, *C.i.c.*, 402, *C.c.e.o.*) o dei religiosi (c. 607, § 3, *C.i.c.*, 410, *C.c.e.o.*), e quindi per l’organizzazione o amministrazione ecclesiastica intesa *in senso* più ampio o “allargato”, si preferisce ricorrere, nello stesso sistema dei Codici, a forme più flessibili e meno costrittive<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Anche nelle esperienze secolari, per meglio corrispondere alle esigenze della “community care” nei paesi di *common law* (cfr., per tutti, **S. GOLDSMITH**, *The power of social innovation. How civic entrepreneurs ignite community networks for good*, Wiley & Sons Ltd., Hoboken, 2010) o ad impulsi analoghi – che nei paesi di *civil law* si incentrano sulla rimodulazione del *welfare*, ricorrendo all’integrazione pubblico-privato(sociale) in forza della valorizzazione del principio di sussidiarietà (cfr., in specie, **D. D’ALESSANDRO**, *Sussidiarietà, solidarietà e azione amministrativa*, Giuffrè, Milano, 2004 e **G. NAPOLITANO**, *Pubblico e privato nel diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2003) – vanno sempre più affermandosi indirizzi favorevoli ad una estensione del concetto di organizzazione amministrativa, di cui è stato in Italia antesignano **G. BERTI**, *La pubblica amministrazione come organizzazione*, Cedam, Padova, 1968; sul suo pensiero, anche per ulteriori contributi in argomento, si rinvia al volume collettaneo *L’amministrazione capovolta*, curato da G. C. De Martin, Cedam, Padova, 2007. Mi sembra abbastanza superfluo osservare come sia assolutamente consona con l’essenza e con la missione della Chiesa prendersi cura delle differenziate esigenze di realizzazione spirituale dei propri fedeli ed anzi dell’intera umanità (cfr. **E. DIENI**, *Il diritto come “cura”. Suggestioni dell’esperienza canonistica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica *www.statoechiese.it*, giugno 2007, p. 59). Quanto alla rilevanza del principio di sussidiarietà (complementarità/distinzione) in seno all’esperienza giuridica della Chiesa, ne ho già trattato in *Diritto canonico*, cit. (*supra*, nt. 22). Ritengo utile, per quanto discusso e proposto nel testo, riferire altresì una preveggente notazione di **S. FERRARI**, *Prospettive di studio sull’amministrazione ecclesiastica*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, XXXII(1982), p. 568: “... quanto più i principi conciliari troveranno concreta applicazione nella vita quotidiana della Chiesa, tanto più sarà necessario ripensare prassi, comportamenti, consuetudini solidificate dal tempo ma ormai inadeguate all’autocoscienza che la Chiesa ha acquistato”. Si comprende dunque perché nella stessa dottrina canonistica cominci ad emergere



Si tengano presenti le figure connesse, ad esempio, alla *probatio* o *approbatio* (cc. 117, 576, 587, § 2, 595, § 1, 605, 824, § 1, 825, § 1, 827, § 2, 1483, C.i.c.), alla *recognitio* (c. 299, § 3, C.i.c.), alla *laudatio* o alla *commendatio* (c. 298, C.i.c.), al *consensus* (cc. 216, 300, 312, § 2, 803, § 3, C.i.c.). In altri canoni si utilizzano termini come *commissio* (cc. 16, § 1, 41, 43, 54, § 1, 70, 116, § 1, 334, 348, § 2, 364, 8°, 408, § 2, 451, 473, § 2, 660, § 2, 683, § 1, 1278, C.i.c.) o *mandatum* (cc. 229, § 3, 812, 1484, 1485, C.i.c.), che non sempre esprimono enunciati riconducibili alle classiche figure della provvista. In testi normativi extracodiciali, già richiamati, come il *Regolamento generale della Curia romana* (attuativo della *Pastor Bonus*), si impiegano pure le categorie del *contratto* (artt. 10 e 19, § 5) o dell'*accordo* (art. 22, § 3). Tutte queste locuzioni, pur essendo usate alcune volte – in specie *commissio* e *mandatum* – per indicare genericamente (quanto impropriamente) vere forme di *collationes* autoritative, mantengono la carica semantica loro propria, che deriva dall'essere tradizionalmente adibite, nel lessico giuridico generale, per i rapporti interpersonali o paritetici di "diritto privato"<sup>32</sup>.

Riguardo a quest'ultima espressione, va però avvertito che essa ha nella Chiesa, ancor più che nell'esperienza giuridica profana, un valore largamente convenzionale e strumentale. In quest'ultimo senso, il ricorso a categorie "privatistiche", può risultare, in determinate ipotesi, più congruamente ostensivo, rispetto all'uso di una diversa terminologia, delle libertà dei carismi, soprattutto laicali. Tuttavia, esso non deve indurre equivoci sulla costitutiva essenzialità di ciascun ministero per la realizzazione della comunità eucaristica (PO 5; AG 26; nonché: l'Es. ap. *Pastores dabo vobis*, 17, e l'Es. ap. *Pastores gregis*, nei passi prima richiamati per individuare, insieme con altri brani del Magistero postconciliare e postcodiciale, l'evolvere dell'insegnamento della Chiesa al riguardo), e quindi sulla loro *valenza pubblicistica*.

In particolare, per quanto riguarda le libertà funzionali dei laici giova ricordare quel che ha affermato Giovanni Paolo II, nel *Discorso di presentazione del nuovo C.I.C.*, il 3 febbraio 1983, quando definì l'esercizio della *iusta libertas* del laico in ambito secolare "un pubblico modo di vivere" *nella e per la Chiesa*<sup>33</sup>. Questo concetto è ampiamente ribadito ed

---

l'opportunità di distinguere (sia pure in modo molto contenuto e sorvegliato) fra "Administración eclesiastica, en sentido estricto" e "Administración eclesiastica entendida en sentido amplio": cfr. J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio de derecho administrativo canónico*, Eunsa, Pamplona, 2001, p. 45.

<sup>32</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, *Dal "mistero" al "ministero"*, cit. (*supra*, nt. 13), pp. 110 s., anche per le ulteriori referenze reperibili in nota.

<sup>33</sup> Cfr. F. D'OSTILIO, *La storia del nuovo Codice di diritto canonico*, LEV, Città del Vaticano, 1983, p. 100, cit. in S. BERLINGÒ, *I laici*, cit. (*supra*, nt. 21), p. 81, in nota,



esplicitato nell'Esortazione apostolica *Christifideles laici*, della quale è opportuno ricordare, oltre ai passi già citati, il n. 20, dove, sul punto da ultimo considerato, si legge:

«Christifidelis laicus “numquam potest se sibimetipsi claudere ut in spiritu a reliqua communitate secludatur ... Ei, sicuti et ceteris, Spiritus Domini multiplicia elargitur dona, eumque ad varia ministeria et officia invitat ...”».

Si tratta di un invito chiaramente rivolto alla generalità dei fedeli perché partecipino alla *dispensatio/administratio Ecclesiae* con tutta la cura ed il trasporto di chi si occupa delle regole e della conduzione di vita della propria casa, nel contesto tipicamente “economico” della “famiglia di Dio” in terra, quale è la Chiesa<sup>34</sup>.

## 7 - Sulla titolarità degli officia

Una volta chiarito quanto sia esteso lo spettro degli uffici che concorrono alla concretizzazione dell'*amministrazione ecclesiastica in senso ampio intesa* – o, con espressione che ben si attaglia all'organizzazione ecclesiale, alla “incarnazione personalizzata della comunità”<sup>35</sup> - e una volta precisato che per la costituzione in concreto di detti uffici non è indispensabile l'esplicarsi, in ogni caso, di una *potestas* autoritativa, la ricostruzione fin qui esperita della sistematica degli uffici ecclesiastici necessita di un ulteriore complemento. Occorre, cioè, affrontare l'altro problema prima accennato, relativo alla titolarità delle funzioni.

Anche per questo aspetto, la disciplina del vecchio codice sugli uffici ecclesiastici in senso stretto risultava condizionata dall'appartenenza all'*ordo clericorum* dei soggetti da investire; con una conseguenza, per altro, paradossalmente inversa a quella prima denunciata circa le forme di assunzione negli uffici, perché, riguardo

---

nonché in ID., *La “iusta libertas” dei laici (LG 37) e la fondazione del diritto secolare*, in G. FILORAMO (ed.), *Teologie politiche. Modelli a confronto*, Morcelliana, Brescia, 2005, p. 256, in nota e ancora in ID., *I fedeli laici nella missione della Chiesa*, in PONTIFICUM CONSILIIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS (ed.), *Ius in Vita et in Missione Ecclesiae*, LEV, Città del Vaticano, 1994, p. 852.

<sup>34</sup> Il richiamo a queste note caratteristiche dell'organismo ecclesiale è presente sia nel *Direttorio Apostolorum successores* al n. 194, sia nella lettera Enciclica *Deus caritas est*, al n. 32, come si è ricordato *supra*, alla fine del par. 2.

<sup>35</sup> M. CASTILLO, *Du professionalisme à l'éthique professionnelle*, in *Etudes*, 155-t. 415/1-2 (juillet-aôut 2011), p. 62.



all'ipotesi di cui ora si tratta, l'esercizio di un potere autoritativo, come quello espresso in un atto di *delega*, comportava l'esclusione della titolarità *in proprio* di un ufficio (cfr. Titolo V, Parte I, Libro II del *Codex* 1917).

Questa circostanza continua a far valere, in qualche modo, il suo influsso. Per di più, l'atteggiarsi degli interpreti non è stato, al riguardo, univocamente determinato. Quando i disposti codificati (anche quelli in vigore) o norme extracodicali prevedono palesemente e positivamente la possibilità di affidare ad un laico l'esercizio di una funzione, per quanto non apicale, una parte di essi si è spesa nel senso di disconoscergli la titolarità *in proprio* dell'ufficio ad essa correlato. Questo tipo d'interpretazione si connette alle vicende storiche contrassegnate dall'affermarsi delle correnti più autoritarie e clericali. Essa ha, per lungo tempo, alimentato la tesi secondo cui ogni ministero nella Chiesa debba considerarsi appannaggio dei "sacri ministri" ed i compiti da essi svolti debbano declinarsi nei termini di potestà personali e non già di servizi comunitari, qualificati dall'osservanza dei doveri di ufficio (secondo il concetto più appropriato di ogni genere di funzione, ossia di un agire per conto ed a vantaggio della comunità)<sup>36</sup>.

Espressione emblematica di tale indirizzo – quasi sempre argomentato sulla base di una lettura restrittiva del c. 129, § 2, *C.i.c.*, in combinato disposto con i canoni seguenti del Titolo VIII, del Libro I *C.i.c.* e di una esegesi del pari angusta del c. 979, § 2, in combinato disposto con i canoni seguenti del Titolo XXI *C.c.e.o.* - è stata la vicenda che ha accompagnato l'introduzione dell'ufficio di giudice laico<sup>37</sup>.

Il riferimento a tale *vexata quaestio*, ed alle più ampie problematiche in essa implicate, riveste una qualche utilità per quel che si discute in questa sede, perché può suggerire di non attardarsi nell'uso di nozioni inappropriate e di propiziare, piuttosto, un sorvegliato utilizzo delle categorie giuridiche rese disponibili dalla più aggiornata teoria generale dell'ufficio, una volta passate al vaglio del contesto ermeneutico offerto dal mistero di fede della Chiesa.

Da tutto quanto precede si è indotti a pensare che la terminologia usata dai canoni – secondo cui la *potestas* sarebbe qualcosa di "annesso" agli uffici o di "concesso" *ad personam* – costituisca un palese esempio di uso metaforico o figurato, e quindi improprio, del lessico giuridico. Davvero, non è giuridicamente ammissibile che esista – neppure nella

---

<sup>36</sup> Cfr. G. MARONGIU, *Funzione: II) Funzione amministrativa*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIV, Roma, 1989, p. 5.

<sup>37</sup> Per una sintetica illustrazione di questa vicenda rinvio a *Dal "mistero" al "ministero"*, pp.113 ss., e ad *Ufficio ecclesiastico*, pp. 5 s., entrambi cit. *supra*, nt. 13.





Chiesa, men che mai nella Chiesa – alcuna *potestas* operante come realtà estrinseca rispetto agli uffici, tale da poter essere sezionata in più parti, per giustapporsi ad essi o per distribuirsi, al di fuori di essi, in capo a persone non titolari di uffici. Anche nella Chiesa, soprattutto nella Chiesa, non esistono poteri se non come strumenti di funzioni affidate a soggetti tenuti ad esplicitarle secondo moduli di *servizio*, e dunque **sempre** attraverso un *ufficio*, in cui il nesso *potere-dovere* è consustanziale alla sua stessa definizione e reso ineludibile fin dal momento della sua *istituzione*. Vige, infatti, nella comunità dei credenti il *primarium exemplum* offerto da Cristo, che si umiliò fino a rendersi servo (*minister* deriva da *minus*) di tutti in tutto (“*omnium novissimus et omnium minister*”: Mc 9, 34; ma anche Mt 20, 24 ss., Mc 10, 43 s., Lc 22, 26-27, 1 Pt 5, 2 s.), ponendo a fulcro della propria Rivelazione quello che è stato definito un amore di servizio o, se si preferisce, una concezione tutta cristiana del potere, che non cessa, per altro, di essere profondamente umana, anzi di tutte la più umana (LG 27; *Pastores dabo vobis*, n. 21)<sup>38</sup>.

Da un punto di vista giuridico-canonico il potere non è, dunque, una “cosa” che si divide, si traspone, si aggiunge, si trasferisce o si concede, se non, appunto, metaforicamente. In senso tecnico, anche il delegato, nei limiti della sua delega, è sussunto, temporaneamente e/o *pro modo*, nella dinamica del potere definito dall’ufficio delegante; e, per converso, in tanto egli esercita la funzione o mette in atto quel potere – “*exsequitur potestatem*” – in quanto, per quel tempo e in quei termini, oggettivamente circoscritti dalla delega, assume come *proprio* il dovere (e quindi anche il potere) d’ufficio del delegante, *sostituendolo*<sup>39</sup>. Una figura, quella del ‘*sostituto*’, che oggi assume anche nel diritto della Chiesa un peculiare rilievo, dal momento in cui la nuova *Lex propria* della Segnatura chiama il Supremo Tribunale all’ufficio di **sostituto** dei rami negligenti o renitenti dell’amministrazione ecclesiastica<sup>40</sup>.

Si possono, a questo punto, riprendere per un attimo i termini della questione del giudice laico, per rilevare che la soluzione, a suo

---

<sup>38</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, *Ufficio ecclesiastico*, cit., p. 6 e, da ultimo: ID., *Il ministero pastorale di governo: titolari e contenuto*, in *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, a cura di J. I. Arrieta, Marcianum Press, Venezia, 2008, pp. 33 ss., e E. BAURA, *Il ministero ordinato: profili canonistici*, in *Il sacramento dell’ordine*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Glossa, Milano, 2011, pp. 38 s. e 43.

<sup>39</sup> Si v. ancora S. BERLINGÒ, *Ufficio ecclesiastico*, p. 6, e ID., *Dal “mistero” al “ministero”*, pp. 115 s., entrambi cit. *supra*, nt. 13, nonché ID., *Diritto canonico*, cit. (*supra*, nt. 22), p. 190.

<sup>40</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, *La competenza di legittimità e di merito della Segnatura Apostolica secondo la “Lex propria”*, in *Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. Kowal e J. Llobell, LEV, Città del Vaticano, 2010, pp. 2290 s.



tempo addotta dalla dottrina favorevole a configurare il giudice laico come un semplice delegato, fornisce una risposta insoddisfacente al problema posto dall'esigenza di un impiego corretto dei concetti giuridici di ufficio, potere e funzione. Al contrario, la ricostruzione qui prospettata serve, fra l'altro, a sventare *in apicibus* i tentativi di recente intrapresi dalla giudicatura secolare di disconoscere agli operatori laici dei tribunali ecclesiastici l'esercizio di un'attività propriamente ministeriale<sup>41</sup>.

## 8 - Un'organizzazione articolata per officia

Per il resto, in base all'indirizzo interpretativo seguito nel trattare queste ultime problematiche connesse alla titolarità degli uffici ecclesiastici, sarebbe poco coerente lasciare in ombra la "proprietà" o specificità del potere che compete altresì ai titolari degli uffici vicari (quand'anche fosse, oltre che concorrente con quello del titolare dell'ufficio capitale, non esclusivo rispetto a quello di altri soggetti). I Codici in vigore, pur non essendo sempre lineari e precisi, si mostrano, sul punto, più attenti rispetto al *Codex* del 1917, parlando, come si è già ricordato, di "obligationes et iura singulis officiis propria". Risulterebbe, per tanto, insensato e logicamente poco congruo sostenere che un ufficio – pur dotato di un potestà "vicaria", secondo il modo di esprimersi dei testi dei canoni – non comporti in capo al suo titolare una funzione e quindi un potere proprio.

La riprova (*e contrario*) della verità di quest'ultimo asserto è offerta nella Chiesa dalla circostanza che gli stessi titolari degli uffici esplicativi della c.d. potestà propria sono *vicari*, perché non esiste nella Chiesa "funzionario" che non dipenda dal prototipo della *vicaria Christi*. Anzi, può aggiungersi che i *Vicari* per eccellenza, investiti della c.d. potestà propria, sono i titolari degli uffici emblematicamente ed enfaticamente, in modo capitale o apicale, immedesimati, nella viva

---

<sup>41</sup> Cfr. su questa problematica, anche per le opportune referenze giurisprudenziali, **A. LICASTRO**, *Ancora in tema di segreto professionale del "giudice" ecclesiastico (osservazioni a Cass. Pen., Sez. V, sent. 12 marzo 2004, n. 22827)*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, XII(2004), pp. 793 ss., in specie pp. 804 ss., nonché **P. MONETA**, *Processo matrimoniale canonico e diritto penale italiano*, in *In charitate iustitia*, XVIII(2010), pp. 37-45, e **ID.**, *Poteri dello Stato e autonomia della funzione giudiziaria ecclesiale*, in **TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE SICULO**, *Inaugurazione Anno Giudiziario 2011*, pp. 10-15, con ulteriori richiami.



costituzione della Chiesa, con quella vicaria: l'ufficio petrino e l'ufficio episcopale<sup>42</sup>.

Voglio essere ancora più chiaro: la stessa partizione, tuttora utilizzata dai Codici, fra *potestà propria* e *potestà vicaria* si fonda su di una (tralatizia) metafora. Fuori del parlare figurato - indotto dall'accostamento degli epesegetici "proprio" e "vicario" alla concatenazione discendente dei "poteri" incongruamente identificati con le "*potestates*" - sarebbe opportuno rileggere i testi dei canoni "*secundum propriam verborum significationem*" (c. 17, *C.i.c.* e c. 1499, *C.c.e.o.*), procedendo ad un'interpretazione adeguatrice, idonea a restituire agli enunciati il significato loro più confacente. Una ricostruzione rappresentativa dell'organizzazione ecclesiastica che, anzi che attestarsi sulla linea dei "poteri" ("propri", "vicari", "delegati" o altrimenti attribuiti, ed intesi come prerogative personali), si concentrasse direttamente su di un'articolazione per "uffici" potrebbe utilizzare qualifiche diverse da quelle in uso, elaborando prospettazioni più convincenti, come, ad esempio, la distinzione tra *uffici capitali-apicali e/o eminenti* e *uffici derivati e/o speciali*. Questa configurazione meglio si presterebbe a rendere, da un punto di vista categoriale, la (oggettivamente) diversa dislocazione o "posizione" degli uffici. Si rimarcherebbe, così, in modo più congruo, che essi risultano connotati da una comune dignità personale dei fedeli che ne sono titolari (non offuscata da un presunta *superiorità* o *inferiorità* dei poteri di cui i medesimi fedeli risultano investiti per il loro esercizio); e che la distinzione fra gli stessi uffici deriva dal fatto di essere alcuni dotati di un raggio d'incidenza simultaneamente interessato a tutti i possibili cicli funzionali e dall'essere altri preposti ad ambiti circoscritti nel tempo o nell'oggetto, e quindi meno comprensivi, perché proiettati su uno o molteplici - ma ben individuati - cicli funzionali, oppure su parti di essi e/o in forma non ultimativa.

Fatta sempre salva la distinzione o diversità ontologico-sacramentale, di cui al già richiamato n. 10 della *Lumen gentium*, la prospettata *articolazione per uffici* contribuirebbe a ridimensionare la discrasia in atto enfatizzata fra la presa in carico della titolarità di posizioni di potere connesse con il sacramento dell'ordine e le altre forme di assunzione di funzioni ecclesiali<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Mi limito a rinviare al brano di LG 27 già richiamato *supra* al par. 2 ed ai nn. 18 e 24 della stessa Costituzione conciliare.

<sup>43</sup> Sembra, per tanto, necessario spingersi oltre rispetto alla posizione anche da me accolta in *I laici*, cit. (*supra*, nt. 21), pp. 90-93, di una duplice modalità di partecipazione ai "*munera Ecclesiae*", quella dei *ministeria* e quella delle *potestates*, per attingere una sintesi più comprensiva, cui facevo già cenno in *Ufficio ecclesiastico*, cit. (*supra*, nt. 13),



Insieme con una razionalizzazione notevole della sistematica, resa più equilibrata ed armonica rispetto alle ricostruzioni sinora invalse, ci si potrebbe avvalere, per tal via, di una strategia istituzionale maggiormente coesa con le direttive più recenti del Magistero, richiamate nel corso di questa trattazione e volte a sollecitare una dinamica comunitaria capace di impegnare in maniera viepiù diretta tutte le componenti soggettive nell'azione salvifica della Chiesa<sup>44</sup>.

Siffatta prospettiva agevolerebbe, da ultimo, una più precisa definizione delle responsabilità derivanti dall'esercizio di funzioni ecclesiastiche, riportandola in capo ai titolari dei vari uffici in modo più chiaro di quanto non avvenga al momento. Ed in vero, se ogni ufficio diverso da quelli apicali non può che esserne, dal punto di vista *statico ed oggettivo*, una specificazione o, in un certo senso, una derivazione, tuttavia, dal punto di vista *dinamico e soggettivo*, l'imputazione in capo al titolare di ogni singolo ufficio di un potere **proprio** evidenzierrebbe in modo inequivoco un'autonoma situazione di responsabilità (parimenti elevata e gravosa a qualsiasi livello).

## 9 - Autonomia e responsabilità nella gestione degli *officia*

Tutto ciò varrebbe, fin d'ora, a spiegare meglio, a cominciare dai dettati codiciali: a) la ricorribilità degli atti dei vicari (ad esempio, cc. 1445, § 2

---

p. 3, osservando che, in un impiego appropriato, i termini *officium*, *munus* e *ministerium* stanno ad indicare, piuttosto che tre diverse categorie di attribuzioni funzionali, "un'unica realtà riguardata sotto *distinti* aspetti: quello di un *dovere* giuridico oggettivamente preordinato alla cura di un interesse comunitario (*officium*); quello dell'adempimento di tale dovere mediante l'esplicarsi di una *funzione* (*munus*); quello della specifica forma di partecipazione soggettiva all'esercizio della medesima funzione (*ministerium*)". Si v. pure in tal senso S. BERLINGÒ, *Dal "mistero" al "ministero"*, cit. (*supra*, nt. 13), p. 105.

<sup>44</sup> Ritenere sufficiente – senza un necessario riferimento alla previa e diretta esplicazione di poteri autoritativi – una qualsiasi forma di estrinsecazione di libera accettazione, o di spontanea adesione, per l'assunzione di determinati compiti ecclesiali e per la concretizzazione dei correlati uffici, potrebbe, fra l'altro, suscitare un senso di maggiore corresponsabilizzazione ed un più largo ed effettivo coinvolgimento, in specie da parte dei fedeli laici. Vale ribadire che la preterizione delle forme di "provvista", autoritativamente espresse in modo diretto come indeclinabile prerequisite, mentre realizza un atteggiamento di rispetto per il principio di sussidiarietà e per le caratteristiche di determinati stili di vita o ministeri (cfr. *supra* i parr. 5 e 6), non comporta, per altro, la rinuncia da parte dell'autorità ecclesiastica del proprio compito di *moderamen* (cc. 223, *C.i.c.* e 26, *C.c.e.o.*: *supra*, nt. 18), che potrà e dovrà pur sempre esercitarsi nelle forme indirette di vigilanza e con eventuali interventi *ex post*.



e 1737, § 1, *C.i.c.*); ovvero, b) la legittimazione a resistere dinanzi agli organi di giustizia amministrativa di tutti gli uffici che hanno concorso al formarsi della decisione impugnata<sup>45</sup>; o, ancora, c) la permanenza in capo ai (de)legati del loro potere, nonostante l'estinguersi del potere del dante causa (ad esempio, cc. 142, § 1 e 367, *C.i.c.*; c. 992, § 1, *C.c.e.o.*)<sup>46</sup>.

Più in generale, ed in prospettiva, non è trascurabile rilevare che una sempre maggiore considerazione dell'autonomia degli atti propri dei vicari (o dei delegati) e degli atti propri del titolare dell'ufficio capitale/apicale potrà agevolare una sempre migliore tutela dei fedeli destinatari dell'attività dell'amministrazione ecclesiastica, anche ai sensi dell'art. 102 della *Lex propria* della Segnatura Apostolica - in qualche forma anticipato già dal c. 1005, *C.c.e.o.* -, senza indulgere, per altro, alle inaccettabili derive della *ascending liability*<sup>47</sup>.

Quanto, poi, agli uffici in senso ampio intesi, la cui operatività è prioritariamente rimessa in capo ai laici, nell'esercizio delle loro libertà fondamentali/funzionali, la ricostruzione proposta non può che concorrere a sempre meglio chiarire come la responsabilità da tali uffici implicata ricada immediatamente e direttamente sugli stessi *christifideles* laici. Per quanto siano coinvolti, infatti, nell'esercizio di poteri e di *munera* di Chiesa (gestiti *nella e per la Chiesa*), essi non la impegnano in quanto istituzione, nella sua preconstituita unità formale, pur contribuendo a realizzarne l'unità missionaria ed apostolica, nella sua dimensione dinamica e processuale<sup>48</sup>.

Giunto alla fine di questo non facile percorso intrapreso alla ricerca dei nessi tra la funzione in senso lato amministrativa della Chiesa ed i suoi uffici, non intendo eludere l'impegno assunto all'inizio di questo saggio. Posso ora, infatti, con maggiore cognizione di causa,

---

<sup>45</sup> Si v., per tutti, G. MONTINI, *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in AA. VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, LEV, Città del Vaticano, 1991, pp. 156 ss.

<sup>46</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, *Ufficio ecclesiastico*, cit. (*supra*, nt. 13), p. 7.

<sup>47</sup> Per una puntuale illustrazione di come le Corti statunitensi applichino rigidamente il principio da ultimo richiamato nel testo e di come lo si possa, per inverso, contenere nell'alveo suo proprio ricorrendo, da parte ecclesiastica, ad una adeguata corresponsabilizzazione delle intraprese sociali assunte secondo "nuovi modelli di identità cattolica", si v. A. MADERA, *Gli ospedali cattolici. I modelli statunitensi e l'esperienza giuridica italiana: profili comparatistici*, t. I - *Gli ospedali cattolici negli U.S.A.*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 130 ss., 222 s.

<sup>48</sup> È sufficiente rinviare al brano della *Christifideles laici*, n. 55, già richiamato *supra* nel corso del par. 3; e ricordo pure, al riguardo, il preciso dettato del c. 227, *C.i.c.* (cui corrisponde il c. 403, *C.c.e.o.*): "... caventes tamen ne in quaestionibus opinabilibus propriam sententiam uti doctrinam Ecclesiae proponant".



riprendere la problematica circa l'ufficio del canonista. Questi risulta senz'altro investito della titolarità di un ufficio ecclesiastico in senso stretto (*ex c. 228, C.i.c. e c. 408, C.c.e.o.*), quando, ad esempio, è chiamato a far parte di qualche Pontificio Consiglio. Né credo possa dubitarsi della titolarità di un ufficio ecclesiastico per chi è tenuto, nell'assumere il correlato incarico, a prestare la professione di fede di cui al c. 833, *C.i.c.*. Tuttavia, anche a chi, pur non essendo investito di nessuno dei suddetti incarichi, si impegna *quotidie* nel compito di canonista - secondo un proprio personale carisma e nell'esercizio delle libertà fondamentali e funzionali sancite dal combinato disposto dei cc. 216 e 218, *C.i.c.* e dei cc. 19 e 21, *C.c.e.o.* - non credo possa essere negata una qualificata rilevanza ecclesiale: quanto meno quella di concorrere *in progress* o *in itinere*, alla formazione della fonte suppletoria del diritto della Chiesa, negli stessi canoni individuata come "communis et constans doctorum sententia" o "doctrina canonica" (cc. 19, *C.i. c.*, 1501, *C.c.e.o.*)<sup>49</sup>. Si tratta, a ben vedere, di un vero e proprio *ufficio*, che molti tra noi si sforzano e si onorano di espletare<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Per questi aspetti rinvio a **S. BERLINGÒ**, *Generalia iuris principia (can. 19)*, in *Ius divinum*, a cura di J. I. Arrieta, Marcianum Press, Venezia, 2010, pp. 577-593.

<sup>50</sup> Sempre nei limiti e con le precisazioni più volte ribadite nel testo e nelle note che precedono, anche quest'ultima conclusione vale come parziale rettifica a quanto da me stesso sostenuto, a suo tempo, in *I laici*, cit. (*supra*, nt. 21), p. 91.